



Deliberazione n. 142/2022/VSG
Comune di Colli sul Velino (RI)

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	presidente
Laura d'AMBROSIO	componente
Francesco SUCAMELI	componente
Vanessa PINTO	componente relatore
Ottavio CALEO	componente
Marinella COLUCCI	componente
Giuseppe LUCARINI	componente

nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visti gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti n. 14/CONTR/2000;

visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, codice di giustizia contabile;

visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

visto l'art. 148 *bis* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

visto il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

visto l'art. 16, comma 26, del d.l. 31 agosto 2011 n. 138, convertito dalla l. 14 settembre 2011 n. 148;

visto il d.m. 23 gennaio 2012, avente ad oggetto *"Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali"*;

vista l'ordinanza n. 45/2022 con cui il presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

udita la relatrice Vanessa Pinto;

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Colli sul Velino (RI), nonostante il decorso dei termini prescritti dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011, non ha trasmesso alla Sezione il prospetto delle spese di rappresentanza per l'anno 2021.

Inoltre, dalle verifiche effettuate, anche sull'albo pretorio, è emerso che l'Ente non ha provveduto ad allegare il suddetto prospetto, sia con riguardo alle spese 2020 che a quelle 2021, al rendiconto del rispettivo esercizio, né a pubblicarli sul sito istituzionale, nell'apposita voce della sezione Amministrazione Trasparente.

Alla luce di quanto sopra, in data 13 dicembre 2022 è stato effettuato un ultimo sollecito (oltre a quello del 24 novembre 2022).

In tale sede è stato richiesto, altresì, di fornire la "prova" degli adempimenti di allegazione al rendiconto e di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, inviando il relativo *link* di riferimento.

Con comunicazione del 16 dicembre 2022 (prot. in entrata 8753), oltre il termine fissato per il riscontro, il Comune ha trasmesso, in luogo del prospetto prescritto dalla norma, una dichiarazione di assenza di spese di rappresentanza per il 2021, debitamente sottoscritta.

Nessun riscontro è, invece, pervenuto con riferimento alla prova dell'avvenuta allegazione dei prospetti 2020 e 2021 ai rendiconti dei rispettivi esercizi, né sulla loro avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale nei termini di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell'ambito ed ai fini della riduzione dei costi degli apparati istituzionali (Titolo IV), l'art. 16 del d.l. 138 del 2011, nella parte tutt'ora vigente, detta specifiche prescrizioni in tema di *"Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali"*.

In particolare ai sensi del comma 26 del suddetto articolato normativo viene disposto che *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo*

227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale (..)".

Il decreto del 23 gennaio 2012, adottato in conformità al sopra citato disposto normativo, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riporta –in allegato – lo schema tipo del suddetto prospetto.

In tale "schema - tipo" vengono individuati gli elementi essenziali del prospetto, nonché i presupposti di legittimità della spesa stessa¹.

Per espressa previsione di legge, il prospetto forma parte integrante del rendiconto, costituendone un allegato obbligatorio.

Esso deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché essere pubblicato nel sito *internet* dell'ente locale, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo, si chiarisce che il comma 173 dell'art. 1 della legge 266 del 2006², citato nella nota di risposta dell'Ente disciplina una fattispecie diversa da quella in esame, con la conseguenza che non è applicabile, nel caso di specie, il limite dei 5 mila euro ivi codificato³.

Infatti, il comma 26, dell'art. 16 del d.l. 138 del 2011 disciplina espressamente il diverso obbligo di redazione, sottoscrizione, allegazione, pubblicazione e trasmissione del "*prospetto*" delle spese di rappresentanza sostenute "*dagli organi di governo degli enti locali*".

¹ Viene, in particolare, precisato che la spesa deve rispondere ai seguenti principi e criteri generali, così come desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza contabil: "*stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ; sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa; rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini*".

² Ai sensi del comma 176, dell'art. 1 della legge 266/2006 viene, infatti, prescritto che "*Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione*".

³ Si tratta, in particolare, degli atti di spesa: per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione (comma 9), per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (dell'Ente) (comma 10), per indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza (comma 56), per contratti di consulenza (comma 57).

E questo al fine di “dare il conto” (obbligo di allegazione al rendiconto) di questa tipologia di spese, proprio alla luce della loro natura discrezionale, consentendo – al contempo - a questa Corte di verificarne la conformità, in termini di “*an*” e di “*quantum*”, ai principi di sana gestione finanziaria e, quindi, di buon andamento dell’*agere* pubblico (art. 97 Cost.) (obbligo trasmissione) e di informare la collettività amministrata in merito al “*modus*” di impiego delle risorse pubbliche (obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale).

I suddetti adempimenti devono essere effettuati anche nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto alcuna spesa di rappresentanza nell’esercizio di riferimento, e ciò anche al fine di dare evidenza, ai fini del controllo e dell’informativa alla collettività amministrata, della mancanza di tale tipologia di spese nell’esercizio considerato.

Il decreto ministeriale individua espressamente i soggetti a cui è intestato l’obbligo di “compilazione” (segretario dell’ente e responsabile del servizio finanziario) e di “sottoscrizione” del prospetto (segretario dell’ente e responsabile del servizio finanziario e Organo di revisione economico finanziario).

La sottoscrizione “collegiale” del prospetto, infatti, mira a responsabilizzare ciascuno dei soggetti coinvolti nell’adempimento, ognuno per quanto di rispettiva competenza, e ciò anche in termini di veridicità dei dati dichiarati e di tempestività degli adempimenti richiesti.

Il contenuto e la forma specificamente prescritti dal dm del 2012 non ammettono atti o provvedimenti “equipollenti”.

1.3 In questa prospettiva, il coinvolgimento dell’Organo di revisione assume una rilevanza sostanziale, e ciò alla luce della sua funzione di “ausilio qualificato” - alle sezioni regionali di controllo di questa Corte - nel controllo della “sana gestione” del bilancio pubblico.

Come di recente ribadito dalle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte, “*Si tratta, infatti, di un organo di controllo indipendente ma funzionalmente prossimo all’Ente. È incaricato, per legge, di conoscere, in via concomitante e continuativa, la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente, anche in via prospettica. La “diligenza” che gli si richiede è di tipo “qualificato” ai sensi del co. 2, dell’art. 1176 cod. civ., concernendo «l’adempimento di obbligazioni relative all’esercizio di un’attività*

professionale, e cioè, di un'attività caratterizzata, in via di principio, da quei connotati di abitudine, sistematicità e continuità (...)» (cfr., ex pluribus, Corte cass., sentenza n. 14664/2015). Si tratta di una diligenza "tecnica" in quanto parametrata alle regole dello specifico settore in cui opera, individuandone il "grado" di competenza e, quindi, di responsabilità". (cfr. Sez. riunite in spec. comp. in sede giur., sentenza n. 7/2022).

2. Alla luce dei riscontri effettuati, il Comune di Colli sul Velino (RI), dopo i solleciti inviati tramite il sistema Con.Te, ha trasmesso, tardivamente, in luogo del prospetto prescritto dalla norma, una dichiarazione di assenza di oneri per spese di rappresentanza nel 2021 e non ha fornito alcun riscontro in merito all'avvenuta allegazione dei prospetti 2020 e 2021 ai rendiconti dei rispettivi esercizi, né in merito alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, nell'apposita voce della sez. Amministrazione trasparente.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio,

ACCERTA

la violazione da parte del Comune di Colli sul Velino (RI) del comma 26, dell'art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla l. n. 148/2011, e dall'art. 2 del d.m. 23 gennaio 2012, per:

- a) mancata redazione del prospetto relativo alle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2021, nei termini prescritti dalla norma;
- b) mancata allegazione del suddetto prospetto al rendiconto 2020 e 2021 di cui all'art. 227 del dlgs 267 del 2000;
- c) mancata pubblicazione del prospetto delle spese 2020 e 2021 sul sito istituzionale, nell'apposita voce della sezione Amministrazione Trasparente.

RICHIESTE all'Ente

di provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della presente agli adempimenti sopra indicati, fornendone a questa Corte la relativa prova.

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, al Segretario, al Responsabile dei servizi finanziari ed all'Organo di revisione dell'ente;

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Vanessa PINTO

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2022

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO